



Statuto

TITOLO I

DEFINIZIONE, SCOPI E FINALITA'

ARTICOLO 1

L'Associazione Cultura Ambiente (ACA) è una Associazione culturale e ambientalista senza fini di lucro. Le sue finalità sono:

- proporre e divulgare forme razionali di gestione dei territori;
- permettere la libera associazione di tutti i cittadini che pur non essendo ambientalisti, ma avendo attinenza a scopi e finalità dell'Associazione, intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali e ricreative;
- L'ACA è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale e come tale si prevede l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione:
 - " Organizzazione non lucrativa di utilità sociale " o dell' acronimo "ONLUS".
- L'ACA bandisce il razzismo, l'emarginazione, le discriminazioni sociali e ambientali;
 - L'ACA si ispira agli ideali della Costituzione Italiana, nel rispetto dei principi di democrazia e di solidarietà;
 - promuove la formazione di una nuova conoscenza ambientale e sociale;
 - opera per lo sviluppo e la conoscenza degli ambienti naturali quale elemento fondamentale per la crescita sociale e ricreativa di ogni singolo individuo.
 - L'ACA persegue finalità di solidarietà sociale.
 - condanna l'uso dell'energia nucleare per scopi civili e militari.

ARTICOLO 2

- L'ACA promuove lo studio scientifico dell'ambiente naturale, degli ecosistemi boschivi ed acquatici a partire dall'area verde Marcigliana- Tor San Giovanni- Medio Tevere.
- L'ACA protegge i paesaggi agrari e semirurali, promuove lo studio delle risorse agricole, della silvicoltura, dell'itticoltura e della zootecnia.
 - L'ACA è contro ogni forma di inquinamento ambientale.
- L'ACA promuove progetti di recupero ambientale e propone forme di gestione degli

ambientali naturali ed agrari.

- L'ACA coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nella vita sociale, naturale e ambientale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.
- L'ACA si propone di conoscere, sperimentare e divulgare relazioni equilibrate con gli ecosistemi tese al rispetto della loro ciclicità, dei loro ritmi e delle loro regole;
- L'ACA si propone di studiare, sperimentare, utilizzare e diffondere ogni sapere ed ogni tecnica che favorisca l'impiego di energie pulite e rinnovabili ed il riciclo.
 - L'ACA attua i propri scopi utilizzando tutti gli strumenti ritenuti opportuni per sensibilizzare gli abitanti dei territori contro ogni forma di errato sfruttamento ambientale.
 - L'ACA intende sviluppare modelli didattici e ricreativi legati al turismo rurale e all'agriturismo.

Per il conseguimento dei suddetti fini, l'ACA si propone i seguenti compiti specifici:

- Praticare e diffondere tecniche atte a favorire e migliorare il naturale equilibrio ambiente-uomo.
- Contribuire allo sviluppo di iniziative utili a salvaguardare ed incrementare il corretto utilizzo delle risorse ambientali.
 - operare per la salvaguardia e la valorizzazione delle emergenze dei beni storico-archeologici.

ARTICOLO 3

Per l'attuazione di tali compiti, l'Associazione Cultura Ambiente provvede a:

- Promuovere attività per la salvaguardia, per la ricerca, protezione e conservazione dei patrimoni ambientali, della flora e della fauna terrestre ed acquatica.
- Promuovere e concretizzare attività e piani di recupero e valorizzazione ambientale compresi piani di forestazione e ripopolamento florofaunistico.
- Diffondere informazioni in base alle richieste degli utenti interessati alla conoscenza delle emergenze e dei beni ambientali ed etno-storico-archeologici del territorio.
 - Promuovere e gestire attività inerenti al recupero del territorio, la tutela dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico.
 - Promuovere e gestire attività didattico-informative nel contesto dei propositi dell'Associazione.
- Partecipare e collaborare alla gestione di parchi, oasi naturali ed aree archeologiche.
- Coordinare e cooperare con entità ed Associazioni in genere, direttamente riferibili ai programmi ed alle iniziative svolte dall'Associazione ACA.
- Proporre nell'ottica dello sviluppo di attività ecocompatibili, il rilancio delle economie locali.
 - diffondere, programmare e promuovere prodotti e attività inerenti i campi erboristico, agrobiologico-alimentare e artigianale.
 - predisporre e favorire percorsi naturali nelle aree verdi che siano compatibili a disabili e anziani.
 - favorire la lotta e la prevenzione agli incendi boschivi.
 - facilitare proposte e progettazioni atte alla formazione giovanile nel campo della materia ambientale.
- promuovere e pubblicizzare materiale didattico e informativo sulle attività di ricerca dell'ACA.
- Favorire strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché l'uso di energie rinnovabili.

TITOLO II

SOCI E BASI ASSOCIATIVE

ARTICOLO 4

Qualsiasi persona può iscriversi all'ACA - Associazione Cultura Ambiente - indipendentemente dalla razza , dall'etnia, dalla nazionalità, dagli ideali politici e religiosi, purchè ne condivida gli scopi e finalità. Possono aderire all'ACA: le società sportive, club, Associazioni, centri di formazione, nonché ogni altro ente che abbia finalità compatibili con quelli dell'Associazione, che osservino lo statuto e ne adottino la tessera sociale.

ARTICOLO 5

Diritti e doveri dei soci

Il socio ha diritto:

- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa e ad essere eletto nei relativi organismi;

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale;
- all'osservanza dello statuto;
- all'osservanza del regolamento organico e delle loro deliberazioni. - E' vietato ai soci, associati e partecipanti dell'ACA utilizzare il nome dell'Associazione per fini non direttamente connesse alle attività previste dallo statuto
- E' vietato ai soci, associati e partecipanti distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

ARTICOLO 6

Esclusione dei soci

Il socio individuale è escluso per:

- mancato rinnovo della tessera sociale;
 - decesso del socio;
 - mancato pagamento della tessera sociale;
 - inosservanza dello statuto;
 - comportamento contrastante con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- Tale esclusione potrà esserne deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI E STRUTTURE

ARTICOLO 7

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Segretario
- Il Colleggio dei Sindaci
 - Il Tesoriere

ARTICOLO 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, associati o partecipanti è sovrana rispetto alle attività dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Il Presidente e il Segretario verbalizzante dell'Assemblea, sono il Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria una volta all'anno;

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei soci;

In seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti su richiesta di almeno 1/3 dei soci o di almeno due membri del Consiglio Direttivo possono essere convocate Assemblee straordinarie.

L'Assemblea viene convocata pena la non validità, con un preavviso tramite lettera di almeno 15 gg. prima della convocazione.

ARTICOLO 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo nei quali debbono essere compresi i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

- approva le convenzioni;
- delibera sui programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo e il Colleggio dei Sindaci;

- delibera l'importo delle quote sociali e l'accettazione di contributi, beni e lasciti;
- le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza semplice dei soci in regola con il versamento della quota annuale.

Nelle votazioni ogni socio può avere fino a due deleghe, che debbono essere date in forma scritta.

- Il diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, è previsto per gli associati e i partecipanti maggiorenni.

- Gli organismi amministrativi sono eletti liberamente secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 - 2° comma, del Codice Civile.

E' obbligatoria la redazione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo propositivo ed esecutivo dell'Assemblea. E' formato da 7 soci appositamente eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed i Tesoriere. Il Consiglio Direttivo promuove ed individua gruppi di lavoro e gruppi locali che perseguono le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- convocare le Assemblee secondo quanto stabilito dagli Art. 12 e 13 e prepararne i lavori con relazioni e proposte;
 - attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - iscrivere le proposte d'adesione dei nuovi soci in attesa della ratifica dell'Assemblea;
 - decidere su ogni questione urgente per la quale non è stata possibile convocare in tempo l'Assemblea che dovrà comunque ratificare il suo operato nel corso della prima successiva riunione;
 - predisporre programmi di attività e sovrintendere alla loro esecuzione;
 - compilare ed approvare i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione delle varie attività dell'Assemblea;
 - predisporre, con voto di consenso, il bilancio preventivo e consuntivo sull'attività svolta dall'Assemblea, da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti; è validamente costituito da almeno 4 membri; si riunisce almeno una volta ogni 15gg.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte ai soci; ad esse partecipano senza diritto di voto i responsabili dei gruppi di lavoro e dei gruppi locali.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni, esperti esterni all'Associazione che non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per 3 anni e può essere rieletto, esprime l'unità dell'Associazione e ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i

- rapporti dell'Associazione;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
 - convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Segretario e il Tesoriere sono autorizzati tramite delega scritta e firmata dal Presidente dell'Associazione a riscuotere somme di denaro oppure a rappresentare l'Associazione stessa verso terzi nel corrispondere eventuali somme in pagamento.

ARTICOLO 13

Il Segretario

Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per 3 anni e può essere rieletto ed ha le seguenti funzioni:

- garantisce l'attuazione del programma associativo;
- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce quando è assente e/o impedito;
- può convocare l'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo dietro consenso del Presidente.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è formato da 2 soci, eletti dall'Assemblea dei soci ogni 3 anni.

Il Collegio dei Sindaci:

- verifica le strutture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
 - partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo
- redige la relazione annuale sul bilancio consuntivo che espone all'Assemblea dei soci ordinaria;
- esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e annuale
 - l'esercizio amministrativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLO 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal consiglio direttivo, resta in carica per 3 anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere ha le seguenti funzioni:

- Organizza la contabilità interna dell'Associazione.
 - Redige il libro delle entrate e delle uscite.
- Coadiuva il Collegio dei Sindaci nella verifica delle strutture contabili e dell'andamento amministrativo dell'Associazione.
- Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può farne parte.

TITOLO IV

LE SEZIONI TERRITORIALI

Le Sezioni Territoriali rappresentano delle organizzazioni locali di direzione politica, programmatica e promozionale dell'Associazione per territorio.

ARTICOLO 16

Diritti e doveri

- Le Sezioni ed i loro soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e al pagamento della quota sociale annuale.
- Le Sezioni ed i loro soci sono tenuti all'osservanza del regolamento organico centrale e delle loro deliberazioni.
- Le Sezioni Territoriali sono tenute al rinnovo annuale del certificato di affiliazione.
- Le Sezioni Territoriali ed i loro soci usufruiscono dei benefici legislativi ed economici dell'Associazione.
- I soci delle Sezioni hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere eletti nei relativi organismi centrali.

ARTICOLO 17

Organi e strutture delle Sezioni Territoriali

Sono di fatto riportate nei seguenti articoli : Titolo III art. 7 - art. 8 - art. 9 - art 10 - art 11 - art. 12 - art. 13 - art. 14 - art 15. con le seguenti modifiche:

L'Assemblea dei soci della Sezione di ... Il Consiglio Direttivo della Sezione di... Il Presidente della Sezione di... Il Segretario della Sezione di... Il Collegio dei Sindaci della Sezione di... Il Tesoriere della Sezione di...

Il Bilancio Consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea dei soci della Sezione, deve essere presentato alla sede centrale ed inserito nel bilancio annuale dell'Associazione.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituita da tutti i beni mobili ed immobili , comunque appartenenti all'Associazione.
E' fatto obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Sono fonti di finanziamento:

- i proventi derivati dai beni mobiliari ed immobiliari;
- i proventi ricavati dalle attività svolte;
 - le quote associative;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi proventi a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
- L'ACA beneficia di tutte le agevolazioni in base al D.R. 460/97

ARTICOLO 19

Scioglimento dell'Associazione

Con deliberazione approvata da almeno 4/5 dei soci, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.